RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 7

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu' anziano in ciascuna commissione sara' anche il membro effettivo per i privatisti. Il presidente e' scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

b) professori universitari aggregati;

c) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame o ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate;

d) presidi di ruolo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati;

e) professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale, che da almeno un anno abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. In caso di assoluta necessita' il Ministro e' autorizzato a derogare dai criteri previsti nella lettera c) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici. I commissari sono scelti tra i professori di ruolo degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica e magistrale o tra i professori abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice-presidente. Nelle commissioni di maturita' per gli istituti tecnici un membro puo' essere scelto dal Ministro tra estranei all'insegnamento, purche' munito di titolo di studio attinente all'indirizzo oggetto dell'esame di maturita', fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi. Nelle commissioni per gli esami di maturita' negli istituti tecnici alle materie tecnico-professionali, in caso di necessita' o di urgenza, e' possibile prescindere dal requisito dell'abilitazione. Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non piu' di

ottanta candidati.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1969, non più in vigore dal 17 aprile 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-7-commissioni-giudicatrici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it